

**Votazione popolare
del 22 settembre 2013
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Iniziativa popolare
«Sì all'abolizione del servizio
militare obbligatorio»**
- 2 Legge federale
sulla lotta contro le malattie
trasmissibili dell'essere
umano (Legge sulle epidemie)**
- 3 Modifica della legge sul lavoro**



Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa intende abolire l'obbligo di prestare servizio militare per gli uomini. L'esercito dovrebbe comporsi di uomini e donne che prestano servizio militare su base volontaria. Anche il servizio civile sarebbe volontario. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Spiegazioni pagine 4–15
Testo in votazione pagine 10–11

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie)

**Secondo
oggetto**

La legge sulle epidemie si propone di individuare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili. Consiglio federale e Parlamento l'hanno riveduta e aggiornata allo scopo di proteggere meglio la popolazione dalle minacce per la salute. Contro la nuova legge è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni pagine 16–23
Testo in votazione pagine 24–49

Modifica della legge sul lavoro

**Terzo
oggetto**

Il progetto introduce le basi legali affinché i negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori possano impiegare personale 24 ore su 24. L'offerta di merci e servizi dei negozi in questione deve però rispondere principalmente ai bisogni dei viaggiatori. Contro la modifica è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni pagine 50–57
Testo in votazione pagina 58

Iniziativa popolare

«Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare

«Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 128 voti contro 57 e 4 astensioni, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 8 e 2 astensioni.

L'essenziale in breve

Conformemente alla Costituzione federale, gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Chi non può conciliare il servizio militare con la propria coscienza presta un servizio sostitutivo, il servizio civile. Gli uomini svizzeri che non prestano servizio nell'esercito, nel servizio civile o nella protezione civile pagano una tassa. Le donne svizzere possono prestare servizio nell'esercito su base volontaria.

Situazione attuale

L'iniziativa chiede l'abolizione dell'obbligo di prestare servizio militare per gli uomini. L'esercito dovrebbe comporsi di uomini e donne che prestano servizio su base volontaria. Se l'iniziativa fosse accettata, l'esercito dovrebbe quindi essere organizzato sotto forma di esercito di milizia di volontari. L'iniziativa chiede inoltre che anche il servizio civile diventi volontario, per cui diverrebbe accessibile anche alle donne. Infine, verrebbe soppressa la tassa d'esenzione.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa: l'esercito non sarebbe più in grado di garantire la sicurezza. Sarebbe irresponsabile far dipendere la sicurezza della Svizzera dal fatto di riuscire a reperire un numero sufficiente di volontari per il servizio militare. Anche ragioni di natura istituzionale depongono a favore del mantenimento dell'obbligo di prestare servizio militare: l'esercito rispecchia la società e gode perciò della fiducia della popolazione, è ben radicato nella società e contribuisce alla coesione del nostro Paese. Non è certo che questo varrebbe anche per un esercito di milizia di volontari. Nel complesso, l'obbligo di prestare servizio militare presenta maggiori vantaggi e va perciò mantenuto.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

L'attuale sistema dell'obbligo di prestare servizio

Oggi:

- gli uomini svizzeri prestano servizio militare se sono in grado di farlo dal punto di vista fisico e psichico (abili al servizio militare);
- gli uomini abili al servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano servizio civile;
- chi è limitatamente idoneo presta servizio nella protezione civile (idoneo al servizio di protezione civile);
- chi non è in grado di adempiere nessuno di questi obblighi paga la tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
- gli uomini con un grado di invalidità pari ad almeno il 40% non pagano la tassa d'esenzione.

Le donne possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Secondo il Tribunale federale tale normativa non viola il principio della parità tra uomo e donna.

Il progetto in dettaglio

L'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» intende cambiare radicalmente l'attuale sistema dell'obbligo di prestare servizio. Essa ha ripercussioni dirette sull'esercito, sul servizio civile e sulla tassa d'esenzione. Il servizio militare e il servizio civile diventerebbero volontari e sarebbero accessibili a uomini e donne. La tassa d'esenzione sarebbe soppressa. L'iniziativa non propone nessuna nuova normativa per la protezione civile, ma vi incide in maniera indiretta, essendo quest'ultima integrata con l'esercito e il servizio civile nel sistema dell'obbligo di prestare servizio.

Cambiamento radicale del sistema dell'obbligo di prestare servizio

L'iniziativa vuole abolire l'obbligo di prestare servizio militare per gli uomini svizzeri. Se fosse accettata, l'esercito verrebbe organizzato sotto forma di esercito di milizia per il quale uomini e donne potrebbero annunciarsi volontariamente. L'iniziativa non precisa le dimensioni di tale esercito di milizia di volontari. Non è possibile prevedere quanti e quali volontari si annuncerebbero.

Esercito: esercito di milizia di volontari con un effettivo incerto

Attualmente gli uomini abili al servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la loro coscienza prestano servizio civile. L'iniziativa chiede che anche il servizio civile venga prestato su base volontaria, aprendo così anche alle donne questa possibilità. Anche in questo ambito non è stabilito quanti volontari si intendono reperire.

Servizio civile: volontario per uomini e donne

L'abolizione dell'obbligo di prestare servizio militare comporterà la soppressione della tassa d'esenzione. Attualmente, la pagano le persone soggette all'obbligo di prestare servizio che non prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile o che hanno rinviato un servizio per motivi personali.

Soppressione della
tassa d'esenzione

Le ripercussioni sulla protezione civile non sono chiare. Pur non essendo menzionata nel testo dell'iniziativa, essa è tuttavia strettamente connessa all'obbligo di prestare servizio militare per il tramite del reclutamento. Se l'obbligo di prestare servizio venisse abolito, la protezione civile diventerebbe obbligatoria per tutti gli uomini idonei.

Ripercussioni sulla
protezione civile

L'accettazione dell'iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni avrebbe ripercussioni sulle finanze della Confederazione e dei Cantoni. La soppressione della tassa d'esenzione comporterebbe minori entrate di oltre 100 milioni di franchi all'anno. Negli ultimi dieci anni, le entrate annue derivanti dalla tassa d'esenzione sono state in media di 123 milioni di franchi. I costi di un esercito di milizia di volontari non sono chiari; esso dovrebbe essere creato da zero. In nessun Paese le forze armate sono organizzate esclusivamente come forze di milizia di volontari. Le conseguenze finanziarie varierebbero a seconda dell'effettivo previsto, dei costi per gli incentivi, del numero di giorni di servizio da prestare o dell'equipaggiamento.

Conseguenze
finanziarie
dell'iniziativa

Per poter fornire le medesime prestazioni dell'esercito attuale, l'esercito di milizia di volontari dovrebbe avere le stesse dimensioni. Sarebbe però più caro, poiché occorrerebbero incentivi finanziari per reperire un numero sufficiente di volontari con le debite attitudini. Un esercito di volontari di dimensioni ridotte potrebbe, certo, essere più conveniente dell'esercito attuale, ma non sarebbe in grado di fornire le medesime prestazioni.

È altrettanto difficile quantificare le ripercussioni finanziarie sul servizio civile, sulla protezione civile, sul regime delle indennità di perdita di guadagno e sull'assicurazione militare.



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» del 22 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio»,
depositata il 5 gennaio 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2012³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 5 gennaio 2012 «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 59 Servizio militare e servizio civile

¹ Nessuno può essere obbligato al servizio militare.

² La Svizzera ha un servizio civile volontario.

³ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio.

⁴ Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

¹ RS 101
² FF 2012 945
³ FF 2012 7315

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Servizio militare e servizio civile)

Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro cinque anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell'abolizione del servizio militare obbligatorio e dell'introduzione del servizio civile volontario ai sensi dell'articolo 59 capoversi 1 e 2, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa



Aspettare. Fumare una sigaretta. Strisciare nel fango. Fumare un'altra sigaretta. Pulire il fucile d'assalto. Aspettare. – Ecco come si presenta la giornata dei giovani Svizzeri obbligati a prestare servizio militare.

I giovani hanno di meglio da fare che giocare alla guerra. Vogliono terminare la loro formazione, entrare nel mondo del lavoro o prendersi cura dei loro figli. Non è degno di uno Stato liberale intralciare senza necessità questi progetti di vita.

Soltanto i nostalgici della Guerra fredda possono credere seriamente che la Svizzera abbia bisogno di un esercito di 100 000 soldati. È perciò inutile mantenere l'obbligo di prestare servizio militare, che ci costa ogni anno miliardi. Il servizio militare obbligatorio è un modello ormai superato.

Le Svizzere e gli Svizzeri che amano la libertà votano pertanto Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio.

Per ulteriori informazioni: www.bastaserviziomilitare.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

L'iniziativa offre l'opportunità di discutere dell'attuale sistema dell'obbligo di prestare servizio. Tuttavia, la sua accettazione metterebbe seriamente a repentaglio la sicurezza del Paese e della popolazione. L'esercito non sarebbe più in grado di adempiere i propri compiti e dipenderebbe dal fatto che si annunci un numero sufficiente di volontari. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'obbligo di prestare servizio militare è necessario per la sicurezza della Svizzera e della sua popolazione. Consente infatti di reclutare e, eventualmente, di mobilitare un numero sufficiente di truppe e quadri ben istruiti. La sicurezza della nostra collettività, del nostro benessere e della nostra economia sono troppo importanti per essere lasciati alla volontarietà.

La volontarietà non garantisce la sicurezza

Il Consiglio federale si preoccupa del fatto che l'accettazione dell'iniziativa potrebbe pregiudicare la capacità di agire nell'interesse della sicurezza del Paese: se in futuro, infatti, la situazione sotto il profilo della politica di sicurezza dovesse peggiorare all'improvviso, la Svizzera non sarebbe in grado di reagire abbastanza rapidamente e di reintrodurre l'obbligo di prestare servizio militare. Dapprima si dovrebbe modificare la Costituzione, il che ovviamente richiede tempo. In caso di bisogno, non sarebbe quindi possibile revocare per tempo l'abolizione dell'obbligo di prestare servizio militare. In virtù di considerazioni analoghe, alcuni Stati europei non hanno abolito tale obbligo, ma l'hanno soltanto sospeso.

La capacità operativa verrebbe pregiudicata

In nessun Paese le forze armate sono organizzate esclusivamente come forze di volontari di milizia, per cui mancano le esperienze in tal senso. Se dovesse basarsi su questo tipo

Molte questioni aperte

di organizzazione di milizia, l'esercito svizzero dovrebbe essere completamente ristrutturato. L'iniziativa lascia inoltre aperte diverse questioni: non è chiaro se si troverebbero sufficienti volontari con le debite attitudini, quali incentivi sarebbero necessari a tale scopo, a quali obblighi dovrebbero sottostare i volontari affinché l'esercito funzioni e, infine, se i militari dell'esercito di milizia di volontari non subirebbero svantaggi nella vita professionale.

Un esercito di milizia di volontari di dimensioni inferiori a quelle dell'esercito attuale sarebbe certamente più conveniente, ma non sarebbe in grado di garantire la sicurezza in Svizzera in egual misura. Altri strumenti di politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (p. es. polizia, pompieri e protezione civile) dovrebbero dunque fornire maggiori prestazioni e i costi verrebbero quindi semplicemente trasferiti.

Ripercussioni
incerte su
Confederazione,
Cantoni e Comuni

In una democrazia è importante che l'esercito sia ben radicato nella società. Il servizio militare fornisce un contributo importante alla coesione sociale, anche e soprattutto dei giovani adulti, e rimane una scuola di vita. Durante il servizio militare si impara a collaborare e convivere con persone di tutte le regioni, di tutti i gruppi linguistici e di tutte le categorie sociali. Numerosi cittadini, uomini e donne, serbano un buon ricordo del servizio militare; le molteplici esperienze positive vissute durante questo periodo contribuiscono alla coesione nazionale. L'esercito non è quindi uno Stato nello Stato, ma rispecchia la nostra società. È un aspetto di cui occorre tener conto.

Non compromettere
il radicamento
nella società

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (**Legge sulle epidemie, LEp**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie).

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 149 voti contro 14 e 25 astensioni, il Consiglio degli Stati con 40 voti contro 2 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Negli ultimi decenni le minacce per la salute della popolazione svizzera sono notevolmente mutate. Nuove malattie – ne è un esempio la SARS, la pericolosa forma di polmonite comparsa dieci anni or sono – si diffondono sempre più velocemente, favorite dal fatto che la popolazione è sempre più mobile nella vita professionale e nel tempo libero. Con frequenza sempre maggiore fanno inoltre la loro apparizione batteri e virus resistenti, contro i quali i farmaci sono sempre meno efficaci. Poiché la vigente legge sulle epidemie, che risale al 1970, non offre più una protezione sufficiente contro questi pericoli, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di sottoporla a revisione.

Il contesto

La nuova legge protegge meglio la salute della popolazione svizzera dalle malattie trasmissibili e dalle epidemie. Permette di individuare tempestivamente e combattere efficacemente le malattie contagiose. Grazie alla nuova legge, possono poi essere adottati provvedimenti contro la resistenza agli antibiotici. I pazienti e il personale medico potranno inoltre essere meglio protetti contro le infezioni ospedaliere. Le vaccinazioni rimangono il principale strumento di prevenzione delle malattie contagiose. La prassi attuale ha dato buoni risultati e rimane quindi invariata. Esaudendo una richiesta dei Cantoni, la legge disciplina infine in modo più preciso le rispettive competenze di Confederazione e Cantoni, il che permetterà alle autorità di far fronte più efficacemente alle crisi sanitarie.

I punti essenziali della nuova legge

Il referendum è stato chiesto in quanto la legge limiterebbe la libertà dei cittadini e sottrarrebbe talune competenze ai Cantoni, attribuendo poteri eccessivi alla Confederazione.

Perché il referendum?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la nuova legge sulle epidemie, così da garantire alla popolazione una migliore protezione contro le malattie trasmissibili. La legge gode anche dell'appoggio dei direttori cantonali della sanità¹.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

¹ Decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del 23 maggio 2013; www.gdk-cds.ch > Thèmes > Prévention et Promotion de santé > Maladies transmissibles > Legge sulle epidemie

Il progetto in dettaglio

L'attuale legge sulle epidemie, che risale al 1970, non protegge più a dovere la popolazione svizzera dalle epidemie e dalle nuove minacce, come ad esempio la pericolosa forma di polmonite denominata SARS. Consiglio federale e Parlamento l'hanno pertanto sottoposta a revisione. Grazie alla nuova legge, Confederazione e Cantoni potranno adottare in modo più celere e mirato le misure necessarie a individuare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili.

Nuove minacce

Per proteggere efficacemente la popolazione dalle malattie trasmissibili è necessario che Confederazione e Cantoni coordinino il loro operato. La legge precisa pertanto le rispettive competenze e stabilisce i compiti di entrambi, come peraltro richiesto esplicitamente dai Cantoni.

I compiti e le
competenze sono
precisati

La nuova legge obbliga le autorità a elaborare e attuare programmi volti a proteggere la salute pubblica dalle malattie trasmissibili. In tal modo si potrà ad esempio ridurre il numero dei contagi da HIV o delle persone colpite da infezioni ospedaliere, in particolare dopo un intervento chirurgico. Si stima che queste ultime provochino nella sola Svizzera 200 morti all'anno, generando costi pari a 240 milioni di franchi². Grazie alle nuove disposizioni, sarà inoltre possibile sorvegliare in modo mirato e combattere le crescenti resistenze agli antibiotici, affinché i medicinali mantengano la loro efficacia contro gravi malattie infettive come la polmonite o la meningite. Le vaccinazioni rimangono peraltro il miglior modo di proteggersi dal contagio. Poiché ha dato buoni risultati, la prassi in materia di vaccinazioni è mantenuta invariata.

Proteggere la salute
della popolazione

² Hugo Sax, Qualitätsmanagement: Hygiene in den Spitälern, in: Die Volkswirtschaft 2006, n.12. (Testo in tedesco o in francese)

La legge vigente consente ai Cantoni di dichiarare obbligatoria una vaccinazione. La nuova legge limita notevolmente questa possibilità, ammettendola soltanto se vi è un pericolo particolare per la salute pubblica da cui la popolazione non può essere protetta con altri provvedimenti. L'obbligo di vaccinarsi può inoltre essere previsto soltanto per determinati gruppi di persone, ad esempio il personale del reparto maternità di un ospedale, allo scopo di proteggere la salute dei neonati e delle madri. Nessuno può tuttavia essere vaccinato contro la sua volontà. Se si verifica una situazione di crisi a seguito della quale un Cantone dichiara obbligatoria la vaccinazione, chi lavora in un ospedale e non intende vaccinarsi potrà se del caso essere temporaneamente trasferito in un altro reparto.

Condizioni più severe per le vaccinazioni obbligatorie

Quando una malattia si propaga velocemente occorre prendere provvedimenti su scala nazionale, poiché solo in tal modo è possibile impedire che numerose persone ne siano colpite. In casi del genere, grazie alla nuova legge il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, può dichiarare obbligatoria la vaccinazione per determinati gruppi di persone. Va nondimeno sottolineato che fino ad oggi una situazione eccezionale di questo tipo non si è mai verificata. Anche in questi casi nessuno può tuttavia essere vaccinato contro la sua volontà.

Provvedimenti su scala nazionale

La nuova legge sulle epidemie disciplina per la prima volta la protezione dei dati, prevedendo condizioni severe per l'utilizzo dei dati inerenti alle malattie contagiose raccolti dallo Stato.

Altri miglioramenti

In casi molto rari, le vaccinazioni possono provocare gravi effetti collaterali: la nuova legge rafforza pertanto la posizione delle persone che per tale motivo chiedono di essere indennizzate.

La nuova legge crea inoltre i presupposti affinché i bambini e i giovani siano informati in modo adeguato alla loro età

sulle malattie infettive che costituiscono minacce per la loro salute, ad esempio riguardo a malattie infettive come la meningite o a malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV/Aids.

Rimangono infine invariate le severe disposizioni sull'utilizzo a fini scientifici di agenti patogeni e sul loro impiego al di fuori dei laboratori, ammesso dalla legge ad esempio per proteggere la salute della popolazione. Sinora l'utilizzo di agenti patogeni è stato autorizzato in un'unica occasione, nell'ambito di una campagna contro la rabbia delle volpi avviata nel 1978.

Gli argomenti dei Comitati referendari

NO alla legge sulle epidemie: la Svizzera si merita una legge migliore!

La Svizzera ha bisogno di una legge sulle epidemie che non contempli vaccinazioni obbligatorie, non insegni l'educazione sessuale nelle scuole dell'infanzia, non preveda la schedatura delle abitudini di viaggio e dello stato di salute dei cittadini e non asservisca il nostro Paese all'OMS.

NO alle vaccinazioni obbligatorie imposte dalla Confederazione e dall'OMS!

- Le vaccinazioni obbligatorie riguardano tutta la popolazione: i «gruppi di popolazione a rischio» (art. 6, 21 e 22), i bambini, gli anziani, determinate categorie professionali, in buona sostanza tutti (art. 7), nel contesto della «promozione delle vaccinazioni» (art. 21).
- Scaricare sullo Stato, vale a dire sui contribuenti, i danni provocati dalle vaccinazioni (art. 64–69) equivale a favorire in modo ingiustificato l'industria farmaceutica.
- L'immissione nell'ambiente di agenti patogeni geneticamente modificati comporta grandi rischi per la popolazione (art. 27).
- I diktat dell'OMS (art. 6), come nel caso dell'influenza suina, violano la sovranità del nostro Paese.

Sì alle raccomandazioni, NO alle vaccinazioni coatte e alla dittatura sanitaria di Confederazione e OMS!

NO alle schedature e alla trasmissione di informazioni strettamente personali ad autorità estere o all'OMS!

- La trasmissione non criptata di informazioni quali i luoghi di soggiorno, i contatti o i risultati di visite mediche (nel caso delle persone sospette malate o sospette contagiate, cfr. art. 60) nonché l'appartenenza a un gruppo a rischio (art. 59–62) viola la sfera privata e le norme sulla protezione dei dati.

Sì alla prevenzione, NO alla violazione della sfera privata e delle norme sulla protezione dei dati!

NO alla sessualizzazione forzata dei nostri bambini!

- L'educazione sessuale nelle scuole (art. 19 cpv. 2c), introdotta con il pretesto di prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, lede il diritto dei **genitori** all'educazione dei figli e la sovranità cantonale in materia di istruzione scolastica. L'educazione non è affare dello Stato.

Sì all'informazione, NO all'indottrinamento statale!

NO a QUESTA legge sulle epidemie – NO alla dittatura sanitaria – NO al centralismo!

Per ulteriori informazioni: www.legge-contro-epidemie-no-grazie.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale intende proteggere meglio la popolazione svizzera dalle malattie contagiose e dalle epidemie pericolose. Per raggiungere questo obiettivo si è resa necessaria una nuova legge sulle epidemie, grazie alla quale Confederazione e Cantoni potranno fronteggiare meglio le emergenze sanitarie, lottare contro le epidemie e combattere le resistenze agli antibiotici, sempre più frequenti. La legge permette inoltre di prendere provvedimenti volti a impedire che i pazienti di un ospedale siano contagiati da malattie pericolose. Consiglio federale e Parlamento approvano la nuova legge, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La nuova legge sulle epidemie precisa le competenze rispettive di Confederazione e Cantoni, attribuendo loro compiti ben definiti. In tal modo essi potranno individuare tempestivamente, prevenire efficacemente e combattere meglio le malattie trasmissibili. La nuova legge gode del sostegno dei Cantoni e ha ricevuto l'avallo di importanti associazioni del settore sanitario, come quelle dei medici, del personale di cura e dei farmacisti.

La nuova legge garantisce una migliore protezione della popolazione

È dimostrato che le vaccinazioni costituiscono la migliore protezione contro il contagio da malattie pericolose come la meningite, la poliomielite o il tetano. Poiché ha dato buoni risultati, la prassi in materia di vaccinazioni è mantenuta invariata. In situazioni eccezionali, i Cantoni e il Consiglio federale potranno continuare a dichiarare obbligatorie talune vaccinazioni, ma la nuova legge subordina questa facoltà a condizioni più severe, limitandola notevolmente. L'obbligo potrà infatti essere previsto soltanto nei confronti di determinate categorie di persone. Consiglio federale e Parlamento escludono tuttavia che in tali casi possa essere disposta la vaccinazione coatta. Anche con la nuova legge nessuno potrà dunque essere vaccinato contro la sua volontà. Sinora non si è comunque mai verificata una crisi che abbia richiesto da parte della Confederazione l'introduzione di vaccinazioni obbligatorie.

La prassi in materia di vaccinazioni rimane invariata

Consiglio federale e Parlamento vogliono che tutti i bambini e i giovani ricevano informazioni adeguate alla loro età, in modo che possano tutelarsi contro i pericoli per la salute. È pertanto previsto che siano informati, ad esempio durante le lezioni scolastiche, su malattie infettive quali la meningite, il morbillo o malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV/Aids. La definizione dei programmi d'insegnamento rimane tuttavia di competenza dei Cantoni e l'impostazione delle lezioni continua a essere decisa dagli insegnanti.

Informare sulle
malattie contagiose

Per impedire la propagazione di malattie pericolose e potenzialmente letali, già oggi i medici e i laboratori devono comunicare celermente determinate informazioni, affinché le autorità possano adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione dal contagio. La nuova legge prevede ora disposizioni di protezione dei dati che garantiscono la tutela delle informazioni sensibili.

Una migliore
protezione dei dati

Le malattie trasmissibili non si fermano alle frontiere nazionali. Per proteggere efficacemente la popolazione svizzera, la Svizzera collabora con i Paesi limitrofi e con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La nuova legge sulle epidemie prevede le disposizioni necessarie a tal fine. La collaborazione non limita tuttavia la sovranità del nostro Paese.

Collaborazione
internazionale

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sulle epidemie.



Testo in votazione

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)

del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 capoverso 2, 118 capoverso 2 lettera b, 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali e principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la protezione dell'essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.

Art. 2 Scopo

¹ La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.

² I provvedimenti in virtù della presente legge si prefiggono di:

- a. sorvegliare le malattie trasmissibili e mettere a disposizione le conoscenze di base sulla loro propagazione e sul loro sviluppo;
- b. individuare tempestivamente, valutare e prevenire il rischio di comparsa e di propagazione di malattie trasmissibili;
- c. indurre le singole persone, determinati gruppi di persone e istituzioni a contribuire alla prevenzione delle malattie trasmissibili e alla lotta contro di esse;
- d. creare i presupposti organizzativi, tecnici e finanziari per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse;
- e. garantire l'accesso a installazioni e mezzi per proteggersi contro le malattie trasmissibili;
- f. ridurre gli effetti delle malattie trasmissibili sulla società e sulle persone interessate.

¹ RS 101

² FF 2011 283

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *malattia trasmissibile*: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici;
- b. *osservazioni*: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili;
- c. *agenti patogeni*: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile;
- d. *utilizzo di agenti patogeni*: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto.

Art. 4 Obiettivi e strategie

¹ Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.

² Nella definizione degli obiettivi e delle strategie occorre tener conto in particolare:

- a. dei risultati dei rapporti di cui all'articolo 76;
- b. delle raccomandazioni e delle direttive internazionali;
- c. dello stato attuale della scienza.

³ La Confederazione e i Cantoni verificano sulla base dei rapporti se gli obiettivi sono raggiunti e, se del caso, prendono i provvedimenti necessari.

Art. 5 Programmi nazionali

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, in particolare in materia di:

- a. vaccinazioni;
- b. infezioni associate alle cure e resistenze agli agenti patogeni;
- c. HIV e altri agenti patogeni sessualmente trasmissibili.

² Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono all'attuazione dei programmi nazionali.



Art. 6 Situazione particolare

¹ Vi è una situazione particolare se:

- a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi:
 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione,
 2. un particolare pericolo per la salute pubblica,
 3. un rischio di gravi conseguenze per l'economia o per altri settori vitali;
- b. l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l'esistenza di una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera.

² Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può:

- a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone;
- b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione;
- c. obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili;
- d. dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività.

³ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) coordina i provvedimenti della Confederazione.

Art. 7 Situazione straordinaria

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.

Art. 8 Provvedimenti preparatori

¹ La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica.

² In vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l'UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti, in particolare:

- a. per l'individuazione e la sorveglianza delle malattie trasmissibili;
- b. nei confronti di singole persone;
- c. nei confronti della popolazione;
- d. per la distribuzione di agenti terapeutici.

Capitolo 2: Informazione e scambio di informazioni

Art. 9 Informazione

¹ L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle.

² L'UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili.

³ Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi.

⁴ L'UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d'informazione.

Art. 10 Scambio di informazioni

¹ L'UFSP provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.

² I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano i risultati della ricerca, le conoscenze specialistiche e le informazioni sui programmi di formazione e di sorveglianza.

Capitolo 3: Individuazione e sorveglianza

Sezione 1: Dichiarazione

Art. 11 Sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza

L'UFSP gestisce, in collaborazione con altri uffici federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Provvede al coordinamento con i sistemi internazionali.

Art. 12 Obbligo di dichiarazione

¹ I medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione:

- a. all'autorità cantonale competente;
- b. all'autorità cantonale competente e direttamente all'UFSP, in caso di determinati agenti patogeni.



² I laboratori dichiarano all'autorità cantonale competente e all'UFSP i risultati di analisi di laboratorio concernenti malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate o contagiate.

³ Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti, nonché di inviare i campioni e i risultati delle analisi ai laboratori designati dalle autorità competenti.

⁴ Le autorità cantonali competenti dichiarano all'UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.

⁵ I conduttori di navi e i piloti di aeromobili dichiarano rispettivamente all' esercente di un impianto portuale e di un aeroporto le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.

⁶ Devono essere dichiarate le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili che:

- a. possono causare epidemie;
- b. possono avere gravi conseguenze;
- c. sono nuove o inaspettate; o
- d. la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale.

Art. 13 Norme in materia di dichiarazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sono sottoposte all'obbligo di dichiarazione, nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione.

² Per quanto concerne determinati contenuti della dichiarazione, esso può limitare l'obbligo di dichiarazione a determinati medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e a taluni laboratori.

Art. 14 Dichiarazioni ai fini della sorveglianza epidemiologica e a scopi di ricerca

¹ Ai fini della sorveglianza epidemiologica e a scopi di ricerca, l'UFSP può concordare con medici, laboratori, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario che essi dichiarino all'ufficio designato dall'UFSP osservazioni non sottoposte all'obbligo di dichiarazione.

² La dichiarazione avviene in forma anonimizzata.

Art. 15 Indagini epidemiologiche

¹ Le autorità cantonali competenti fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie, in particolare sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di una malattia accertata o supposta. Coordinano le loro attività e informano l'UFSP sui risultati.

² La competente autorità federale presta assistenza tecnica alle autorità cantonali nelle indagini epidemiologiche. Può eseguire essa stessa simili indagini, in particolare se il Cantone interessato lo richiede.

Sezione 2: Laboratori

Art. 16 Obbligo dell'autorizzazione

¹ I laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare malattie trasmissibili necessitano di un'autorizzazione dell'autorità federale competente.

² Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:

- a. designa l'autorità federale competente;
- b. disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione;
- c. definisce gli obblighi che incombono al titolare dell'autorizzazione;
- d. disciplina la vigilanza e prevede in particolare la possibilità di effettuare ispezioni senza preavviso.

³ I laboratori di studi medici e di ospedali, l'officina del farmacista e altri laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle cure di base secondo la legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal) non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione.

Art. 17 Centri nazionali di riferimento e laboratori di conferma

L'UFSP può designare singoli laboratori quali centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma e incaricarli di eseguire analisi particolari e altri compiti speciali.

Art. 18 Reti di laboratori

I Cantoni gestiscono una rete di laboratori regionali e assicurano la collaborazione con le autorità federali competenti e i laboratori ad alta sicurezza.

Capitolo 4: Prevenzione

Sezione 1: Provvedimenti generali di prevenzione

Art. 19

¹ La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per controllare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie.

² Il Consiglio federale può:

- a. obbligare gli ospedali, le cliniche e altre istituzioni del settore sanitario a decontaminare, disinfettare e sterilizzare i loro dispositivi medici;
- b. obbligare aziende e organizzatori di manifestazioni le cui attività aumentano il rischio di trasmissione di malattie a mettere a disposizione materiale di prevenzione e d'informazione e a rispettare determinate regole di comportamento;

³ RS 832.10



- c. obbligare le istituzioni del settore della formazione e del settore sanitario a fornire informazioni sui rischi delle malattie trasmissibili e consulenze sui mezzi per prevenirle e combatterle;
- d. obbligare le istituzioni pubbliche e private che hanno un dovere particolare di proteggere la salute delle persone in loro custodia ad adottare provvedimenti di prevenzione appropriati;
- e. sottoporre all'obbligo di registrazione gli impianti tecnici che possono propagare malattie trasmissibili.

Sezione 2: Vaccinazioni

Art. 20 Piano nazionale di vaccinazione

¹ In collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni, l'UFSP elabora e pubblica raccomandazioni in materia di vaccinazioni (piano nazionale di vaccinazione).

² I medici e il personale sanitario contribuiscono all'attuazione del piano nazionale di vaccinazione nell'ambito della loro attività.

³ Informano sul piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione.

Art. 21 Promozione delle vaccinazioni

¹ I Cantoni promuovono le vaccinazioni:

- a. informando del piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione;
- b. controllando regolarmente lo stato delle vaccinazioni di bambini e giovani durante la scuola dell'obbligo;
- c. provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo.

² I Cantoni possono in particolare:

- a. offrire vaccinazioni nell'ambito del servizio medico scolastico;
- b. eseguire vaccinazioni a titolo gratuito od offrire vaccini a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Art. 22 Vaccinazioni obbligatorie

Se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività.

Art. 23 Certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi

¹ Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione per le vaccinazioni che necessitano di un certificato internazionale di vaccinazione o

di profilassi secondo l'articolo 36 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005⁴.

² Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:

- a. designa l'autorità competente;
- b. disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione;
- c. definisce la procedura da applicare per la vaccinazione e i vaccini ammessi.

Art. 24 Sorveglianza e valutazione

¹ Le autorità federali competenti, in collaborazione con i Cantoni, esaminano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia dei provvedimenti di vaccinazione.

² Le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l'UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo.

³ L'UFSP redige regolarmente rapporti sulla sorveglianza e la valutazione e li pubblica in una forma appropriata.

Sezione 3: Sicurezza biologica

Art. 25 Obbligo di diligenza

Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti tossici deve prendere tutti i provvedimenti atti a escludere qualsiasi danno all'essere umano.

Art. 26 Utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi

¹ In caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie per evitare pericoli per l'essere umano.

² Il Consiglio federale introduce un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione; ne disciplina le condizioni e la procedura.

³ Per determinati agenti patogeni o determinate attività, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o deroghe all'obbligo di dichiarazione o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

Art. 27 Immissione nell'ambiente e messa in commercio

¹ Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, nonché l'informazione del pubblico in merito all'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale.

⁴ RS 0.818.103



³ Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

Art. 28 Obbligo d'informare l'acquirente

Chi mette in commercio agenti patogeni deve informare l'acquirente sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi.

Art. 29 Altre disposizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale può:

- a. disciplinare il trasporto di agenti patogeni e subordinare ad autorizzazione l'importazione, l'esportazione e il transito degli stessi;
- b. limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni;
- c. stabilire i requisiti per l'equipaggiamento dei sistemi chiusi e la formazione delle persone che utilizzano agenti patogeni;
- d. prescrivere l'etichettatura dei contenitori di agenti patogeni.

Capitolo 5: Provvedimenti di lotta

Sezione 1: Provvedimenti nei confronti di singole persone

Art. 30 Principio

¹ Un provvedimento secondo gli articoli 33–38 può essere ordinato soltanto se:

- a. provvedimenti meno incisivi non sono né sufficienti né idonei a impedire la propagazione di una malattia trasmissibile; e
- b. il provvedimento serve a scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi.

² Il provvedimento deve essere necessario e ragionevole.

Art. 31 Prescrizione di provvedimenti

¹ Le autorità cantonali competenti ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 33–38.

² Le autorità federali competenti assistono i Cantoni nell'ambito dell'identificazione e dell'informazione delle persone, in particolare dei viaggiatori nel traffico internazionale.

³ Quando è ordinato un provvedimento occorre spiegarne il motivo e la durata prevista alla persona interessata.

⁴ I provvedimenti possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente.

Art. 32 Esecuzione dei provvedimenti

Se ordinano una sorveglianza medica, una quarantena, un isolamento o una visita medica, le autorità cantonali competenti possono imporre coattivamente l'esecuzione.

Art. 33 Identificazione e informazione

Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere identificate e informate.

Art. 34 Sorveglianza medica

¹ Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere sottoposte a sorveglianza medica.

² Le persone interessate sono tenute a informare il medico competente in merito al loro stato di salute e ai loro contatti con altre persone.

Art. 35 Quarantena e isolamento

¹ Se la sorveglianza medica si rivela insufficiente:

- a. le persone sospette malate o sospette contagiate possono essere messe in quarantena;
- b. le persone malate, contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere messe in isolamento.

² Le persone interessate possono, se necessario, essere ricoverate in un ospedale o in un altro istituto adeguato.

³ L'ospedale o l'istituto deve provvedere affinché il personale e le altre persone esposte a rischio siano protette contro le trasmissioni.

Art. 36 Visita medica

Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una visita medica e a prelievi.

Art. 37 Cura medica

Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una cura medica.

Art. 38 Limitazione di determinate attività e dell'esercizio della professione

¹ Alle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni può essere vietato, totalmente o parzialmente, esercitare determinate attività o la loro professione. Tali persone possono essere obbligate a comunicare senza indugio all'autorità cantonale competente qualsiasi cambiamento del Cantone di domicilio, della loro attività o della loro professione.



² Se a una persona è stato vietato, totalmente o parzialmente, l'esercizio di determinate attività o della sua professione ed è stata obbligata a comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio, della sua attività o della sua professione, l'autorità cantonale competente informa l'autorità competente del Cantone interessato del divieto o della limitazione.

Art. 39 Compiti dei medici

I medici che curano o sorvegliano persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni prendono tutti i provvedimenti in loro potere per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Se sono necessari provvedimenti delle autorità, ne informano l'autorità cantonale competente.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti della popolazione e di gruppi specifici di persone

Art. 40

¹ Le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. Esse coordinano i loro provvedimenti.

² Possono in particolare prendere i seguenti provvedimenti:

- a. vietare o limitare manifestazioni;
- b. chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
- c. vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati.

³ I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente.

Sezione 3: Provvedimenti nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

Art. 41 Entrata e uscita

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori per evitare che malattie trasmissibili si propagino a livello transfrontaliero.

² Se necessario per evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, l'UFSP può obbligare le persone che entrano in Svizzera o che la lasciano a:

- a. fornire la loro identità, il loro itinerario e il loro recapito;
- b. presentare un certificato di vaccinazione o di profilassi;
- c. fornire informazioni sul loro stato di salute;

- d. presentare un certificato medico;
- e. sottoporsi a una visita medica.

³ L'UFSP può sottoporre le persone che entrano in Svizzera a un provvedimento di cui agli articoli 34, 35, 37 e 38; gli articoli 30–32 sono applicabili per analogia. Se necessario, il Consiglio federale può estendere provvisoriamente questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio.

⁴ L'UFSP può vietare provvisoriamente di lasciare la Svizzera a persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, se ciò è necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile.

Art. 42 Preparativi

¹ Gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti prendono le disposizioni necessarie per attuare i provvedimenti di cui all'articolo 41. Dispongono di propri piani d'emergenza.

² Il Consiglio federale designa gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti che devono approntare le capacità necessarie secondo l'allegato 1 B del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005⁵.

Art. 43 Obbligo di collaborare

¹ Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi collaborano all'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 41. Nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali, possono essere tenuti a:

- a. informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle;
- b. rilevare i dati necessari all'identificazione di una persona o all'individuazione precoce di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
- c. mettere a disposizione dell'autorità competente la lista dei passeggeri o delle merci;
- d. rendere possibili visite mediche dei viaggiatori;
- e. assicurare il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni.

² Mettono a disposizione le capacità aziendali e il personale necessari per attuare i provvedimenti di cui al capoverso 1.

⁵ RS 0.818.103



Sezione 4: Provvedimenti speciali

Art. 44 Approvvigionamento con agenti terapeutici

¹ Il Consiglio federale assicura l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 1982⁶ sull'approvvigionamento del Paese.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni su:

- a. l'attribuzione degli agenti terapeutici;
- b. la distribuzione degli agenti terapeutici;
- c. l'agevolazione dell'importazione e la limitazione o il divieto dell'esportazione di agenti terapeutici, sempre che ciò sia necessario per evitare un pericolo per la salute;
- d. la costituzione di scorte di agenti terapeutici negli ospedali e in altri istituti del settore sanitario.

³ Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all'estero.

Art. 45 Trasporto di merci

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci che possono essere portatrici di agenti patogeni. In particolare può:

- a. stabilire le esigenze relative ai provvedimenti protettivi nel trasporto di merci;
- b. prescrivere analisi su merci in relazione a determinati agenti patogeni;
- c. emanare limitazioni e divieti per il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.

² Può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.

Art. 46 Trasporti di cadaveri

¹ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sul trasporto e la sepoltura di cadaveri.

² Disciplina il trasporto di cadaveri attraverso la Svizzera, dall'estero verso la Svizzera o dalla Svizzera verso l'estero.

Art. 47 Lotta contro gli organismi

¹ Se compaiono organismi che possono trasmettere agenti patogeni all'essere umano, i servizi federali competenti e i servizi cantonali ordinano, assicurandone il coordinamento, i provvedimenti necessari per lottare contro tali organismi o per prevenirne la comparsa.

⁶ RS 531

² Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare all'esecuzione di tali provvedimenti.

Art. 48 Disinfezione e disinfestazione

¹ Per evitare la propagazione di malattie trasmissibili, le autorità cantonali competenti provvedono alla disinfezione e alla disinfestazione, in particolare di mezzi di trasporto e merci.

² Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare alle disinfezioni e alle disinfestazioni.

Art. 49 Certificati nel trasporto per via navigabile

Le autorità cantonali competenti rilasciano i certificati sanitari necessari per il trasporto transfrontaliero per via navigabile.

Capitolo 6: Provvedimenti di promozione

Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private

Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d'importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse.

Art. 51 Promozione della produzione di agenti terapeutici

¹ La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l'articolo 44 se l'approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie.

² Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.

³ La Confederazione può versare i contributi se il produttore:

- a. dispone di comprovate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o di produzione di siffatti agenti terapeutici;
- b. si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
- c. assicura la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici all'autorità in caso di situazioni particolari o straordinarie.



Art. 52 Indennizzi a laboratori

L'UFSP accorda indennizzi ai laboratori designati quali centri nazionali di riferimento o quali laboratori di conferma per le spese che derivano loro per lo svolgimento di compiti particolari.

Capitolo 7: Organizzazione e procedura

Sezione 1: Organi dei Cantoni e della Confederazione

Art. 53 Medico cantonale

¹ Ogni Cantone designa un medico cantonale. Più Cantoni possono designare congiuntamente un medico cantonale.

² Il medico cantonale coordina le sue attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se la comparsa di una malattia trasmissibile è in relazione con una derrata alimentare, ne informa il chimico cantonale competente.

³ Il Consiglio federale definisce i requisiti professionali del medico cantonale.

Art. 54 Organo di coordinamento

¹ La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo per promuovere la collaborazione (organo di coordinamento). Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare e prevenire le zoonosi e lottare contro di esse, possono istituire organi sussidiari.

² L'organo di coordinamento e i suoi organi sussidiari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, possono avvalersi di altri esperti.

³ Essi hanno in particolare i compiti seguenti:

- a. coordinare i provvedimenti di preparazione in vista di situazioni che comportano un rischio particolare per la salute pubblica;
- b. coordinare i provvedimenti in materia di individuazione, prevenzione e lotta;
- c. promuovere un'esecuzione uniforme;
- d. coordinare l'informazione e la comunicazione;
- e. assistere l'organo d'intervento della Confederazione per far fronte a situazioni particolari o straordinarie.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'istituzione e la direzione dell'organo di coordinamento e dei suoi organi sussidiari.

Art. 55 Organo d'intervento

¹ Il Consiglio federale dispone di un organo d'intervento nel caso di eventi che possono costituire un particolare pericolo per la salute pubblica, segnatamente per far fronte a una situazione particolare o straordinaria.

² L'organo d'intervento ha i compiti seguenti:

- a. fornire consulenza al Consiglio federale;
- b. assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento dei provvedimenti.

Art. 56 Commissione federale per le vaccinazioni

¹ La Commissione federale per le vaccinazioni fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell'emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

² La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. elaborare raccomandazioni in materia di vaccinazioni destinate all'UFSP;
- b. sviluppare criteri medici per valutare la gravità di una reazione alla vaccinazione;
- c. fornire consulenza al DFI nella concessione di un indennizzo (art. 64) o di una riparazione morale (art. 65).

³ Essa si compone di specialisti esterni all'Amministrazione che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni.

⁴ Essa collabora con altre autorità federali e cantonali che si occupano di vaccinazioni.

Art. 57 Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica

La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell'emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 58 Trattamento di dati personali

¹ L'UFSP, le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, per quanto sia necessario all'identificazione di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nell'ambito di provvedimenti di protezione della salute pubblica, in particolare per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e lottare contro di esse.

² Essi sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

³ I dati possono essere conservati per dieci anni al massimo, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo. I dati sono successivamente distrutti o resi anonimi.



Art. 59 Comunicazione di dati personali

¹ I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge possono comunicarsi reciprocamente dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.

² Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
- b. indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c. risultati di visite mediche;
- d. risultati di indagini epidemiologiche;
- e. indicazioni sull'appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
- f. indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.

³ Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l'UFSP e le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge possono comunicare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti:

- a. medici incaricati di curare le malattie trasmissibili;
- b. autorità cantonali che svolgono compiti volti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
- c. altre autorità federali, sempre che sia necessario per l'esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.

Art. 60 Sistema d'informazione

¹ L'UFSP gestisce un sistema d'informazione nel quale sono registrati dati su persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni.

² Il sistema d'informazione contiene i dati seguenti:

- a. dati che permettono di identificare in modo chiaro le persone e di prendere contatto con esse;
- b. indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c. risultati di visite mediche;
- d. indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.

³ Il sistema d'informazione serve a:

- a. identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
- b. organizzare provvedimenti nei confronti di singole persone ai sensi degli articoli 33–38.

⁴ Il sistema permette inoltre un trattamento uniforme dei dati da parte delle autorità competenti, l'allestimento di statistiche e il controllo dell'esecuzione.

⁵ L'UFSP è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Nel loro ambito di competenza, i Cantoni prendono i provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati volti a garantire la sicurezza dei dati personali.

⁶ L'UFSP verifica se i dati che gli sono trasmessi sono esatti. Corregge i dati inesatti, distrugge quelli che non sono necessari e ne informa il fornitore di dati.

⁷ Il sistema d'informazione è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell'UFSP, dei servizi cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato, per lo svolgimento dei suoi compiti.

⁸ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati e disciplina i diritti d'accesso.

⁹ Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati. Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all'UFSP.

Art. 61 Dati statistici

L'Ufficio federale di statistica mette ogni anno a disposizione dell'UFSP, per scopi statistici, i dati provenienti dalla statistica delle cause dei decessi e dalla statistica medica ospedaliera.

Art. 62 Comunicazione di dati personali ad autorità estere

¹ Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se lo Stato interessato, e in particolare la sua legislazione, o l'organizzazione sopranazionale o internazionale garantiscono un'adeguata protezione della personalità della persona interessata.

² Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
- b. indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c. risultati di visite mediche;
- d. risultati di indagini epidemiologiche;
- e. indicazioni sull'appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
- f. indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.

⁷ RS 235.1



³ In assenza di una legislazione che assicuri un'adeguata protezione, i dati possono essere comunicati soltanto se:

- a. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, assicurano un'adeguata protezione all'estero;
- b. la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- c. nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per tutelare la salute pubblica; o
- d. nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata.

Capitolo 8: Indennizzo

Sezione 1:

Indennizzo per danni derivanti da provvedimenti dell'autorità

Art. 63

L'autorità che ha ordinato un provvedimento secondo gli articoli 33–38 nonché 41 capoverso 3 può versare un indennizzo, tenendo conto delle condizioni economiche del beneficiario, alle persone che hanno subito danni in seguito a tale provvedimento, per quanto i danni non siano coperti altrimenti.

Sezione 2:

Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni

Art. 64 Indennizzo

¹ Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a un indennizzo.

² L'indennizzo è accordato soltanto se, nonostante sforzi ragionevoli, i danni non possono essere coperti altrimenti.

Art. 65 Riparazione morale

¹ Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a una riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni⁸ si applicano per analogia.

² La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

³ Essa ammonta a 70 000 franchi al massimo.

⁴ La riparazione morale è accordata solo se l'avente diritto non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o se tali prestazioni sono insufficienti. Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

⁸ RS 220

Art. 66 Domanda, termini e interessi

¹ Chi intende far valere il diritto a un indennizzo o a una riparazione morale deve presentare una domanda al DFI.

² Chi ha subito un danno in seguito a una vaccinazione deve presentare la domanda di indennizzo o di riparazione morale entro il compimento dei 21 anni di età o entro cinque anni dalla vaccinazione.

³ Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.

Art. 67 Riduzione o esclusione dell'indennizzo e della riparazione morale

Il DFI può ridurre o escludere completamente l'indennizzo e la riparazione morale se la persona danneggiata ha contribuito in modo rilevante a causare il danno.

Art. 68 Ripartizione dei costi

¹ In caso di vaccinazioni raccomandate, la Confederazione e il Cantone in cui è avvenuta la vaccinazione assumono in parti uguali i costi dell'indennizzo o della riparazione morale.

² In caso di vaccinazioni obbligatorie i costi integrali dell'indennizzo o della riparazione morale sono assunti:

- a. dalla Confederazione, se ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione;
- b. dal Cantone che ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione.

Art. 69 Competenza e procedura

¹ Il DFI decide, dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni e il Cantone interessato, se occorre versare un indennizzo o una riparazione morale.

² Chi chiede un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o che queste ultime sono insufficienti.

³ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 3: Copertura del danno subito da un produttore

Art. 70

¹ La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il produttore di un agente terapeutico secondo l'articolo 44 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato od ordinato in una circostanza particolare o straordinaria.

² La portata e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il produttore.



Capitolo 9: Finanziamento

Art. 71 Spese a carico dei Cantoni

I Cantoni assumono le spese per:

- a. provvedimenti nei confronti della popolazione o di singole persone, per quanto non siano coperte altrimenti;
- b. le indagini epidemiologiche di cui all'articolo 15 capoverso 1.

Art. 72 Spese di disinfezione e disinfestazione

Il proprietario di un mezzo di trasporto, di un impianto o di merci assume le spese di disinfezione e disinfestazione.

Art. 73 Spese per l'approvvigionamento con agenti terapeutici

¹ La Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 44.

² In caso di distribuzione di agenti terapeutici, l'assunzione delle spese si conforma alle condizioni previste:

- a. nella legge federale del 18 marzo 1994⁹ sull'assicurazione malattie;
- b. nella legge federale del 20 marzo 1981¹⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c. nella legge federale del 19 giugno 1992¹¹ sull'assicurazione militare.

³ Se non sono assunte, in tutto o in parte, secondo il capoverso 2, le spese sono a carico della Confederazione.

Art. 74 Spese per provvedimenti applicati nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

¹ La Confederazione assume le spese relative alle visite, alla sorveglianza, alla quarantena, all'isolamento e alla cura di viaggiatori nel trasporto internazionale, se questi provvedimenti sono stati ordinati dai suoi organi, nonché le spese relative all'adempimento dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere b, d ed e.

² Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi assumono le spese per l'attuazione dei preparativi di cui all'articolo 42 e quelle relative all'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e c. La Confederazione può partecipare a spese e oneri straordinari se questi implicano un eccessivo onere economico per le imprese interessate.

⁹ RS 832.10

¹⁰ RS 832.20

¹¹ RS 833.1

Capitolo 10: Esecuzione

Sezione 1: Cantoni

Art. 75 Principio

I Cantoni eseguono la presente legge per quanto la competenza non spetti alla Confederazione.

Art. 76 Rapporto

¹ I Cantoni presentano al DFI un rapporto sull'esecuzione della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina la frequenza, la forma e il contenuto del rapporto.

Sezione 2: Confederazione

Art. 77 Vigilanza e coordinamento

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Coordina i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme.

³ A tal fine può:

- a. prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione;
- b. in caso di rischi per la salute pubblica, ordinare ai Cantoni di applicare determinati provvedimenti d'esecuzione;
- c. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione;
- d. prescrivere ai Cantoni direttive per i loro piani di preparazione e di emergenza.

Art. 78 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Può delegare all'ufficio federale competente l'emanazione di disposizioni d'esecuzione, tenendo conto della loro portata.

Art. 79 Delega di compiti esecutivi

¹ Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.

² Vigila sulle organizzazioni e sulle persone cui sono affidati compiti esecutivi.

³ Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che assumono compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un indennizzo. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell'indennizzo.



Art. 80 Cooperazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- a. lo scambio di dati destinati alla sorveglianza epidemiologica;
- b. l'informazione reciproca sulla comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili;
- c. l'informazione immediata nel caso in cui vi sia un pericolo imminente che malattie trasmissibili si propaghino oltre i confini nazionali;
- d. l'armonizzazione dei provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
- e. il trasporto transfrontaliero di cadaveri.

² I servizi federali competenti collaborano con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

³ L'UFSP assume i compiti del Centro nazionale previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005¹². In particolare comunica all'OMS gli eventi che possono costituire una situazione d'emergenza sanitaria di portata internazionale.

Art. 81 Valutazione

Il Consiglio federale esamina periodicamente l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.

Capitolo 11: Disposizioni penali

Art. 82 Delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale¹³, chiunque intenzionalmente:

- a. non ha preso le necessarie misure di confinamento in caso di utilizzazione di agenti patogeni pericolosi in sistemi chiusi (art. 26);
- b. senza autorizzazione immette nell'ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio agenti patogeni (art. 27);
- c. mette in commercio agenti patogeni senza informare l'acquirente, in modo conforme alle prescrizioni, sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi (art. 28);
- d. contravviene alla limitazione dell'esercizio di determinate attività o della sua professione (art. 38).

² Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con una pena pecuniaria.

¹² RS 0.818.103

¹³ RS 311.0

Art. 83 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di dichiarazione (art. 12);
- b. esegue senza autorizzazione un'analisi microbiologica per individuare malattie trasmissibili (art. 16);
- c. viola le disposizioni volte a prevenire la trasmissione di malattie (art. 19);
- d. rilascia senza autorizzazione un certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi (art. 23);
- e. viola l'obbligo di diligenza concernente l'utilizzazione di agenti patogeni o dei loro prodotti tossici (art. 25);
- f. viola le altre disposizioni relative all'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29);
- g. si sottrae a una sorveglianza medica ordinata dall'autorità (art. 34);
- h. si sottrae a una quarantena o a un isolamento ordinati dall'autorità (art. 35);
- i. si sottrae a una visita medica ordinata dall'autorità (art. 36);
- j. si oppone a provvedimenti presi nei confronti della popolazione (art. 40);
- k. viola le disposizioni sull'entrata o l'uscita dalla Svizzera (art. 41);
- l. viola l'obbligo di collaborare (art. 43, 47 cpv. 2 e 48 cpv. 2);
- m. viola le disposizioni sul trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci (art. 45).

² Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con la multa fino a 5000 franchi.

Art. 84 Competenza e diritto penale amministrativo

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² Gli articoli 6 e 7 (Infrazioni commesse nell'azienda), nonché 15 (Falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 1974¹⁴ sul diritto penale amministrativo si applicano anche alle autorità cantonali.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 85 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti leggi federali sono abrogate:



1. legge federale del 18 dicembre 1970¹⁵ per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo;
2. legge federale del 13 giugno 1928¹⁶ per la lotta contro la tubercolosi.

Art. 86 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

*1. Codice penale*¹⁷

Art. 231

Propagazione
di malattie
dell'essere
umano

Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

*2. Codice penale militare*¹⁸

Art. 167

Propagazione
di malattie
dell'essere
umano

Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

*3. Legge federale del 18 marzo 1994*¹⁹ *sull'assicurazione malattie*

Art. 46 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se si tratta di misure preventive ai sensi dell'articolo 26 eseguite nell'ambito di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale secondo l'articolo 64 capoverso 6 lettera d, anche i Cantoni possono essere parti a una convenzione tariffale.

Art. 87 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 capoverso 1^{bis}, 29a capoverso 1 e 29c capoverso 2 della legge del 18 dicembre 1970²⁰ sulle epidemie restano valide sino alla loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² I riconoscimenti di cui all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie restano validi fino alla loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

¹⁵ RU 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293, 2006 4137

¹⁶ RU 44 769; 1954 455, 1964 981, 1968 67, 1974 1071, 1975 2512, 1977 315 2249, 1985 1992, 1991 362, 2006 2197

¹⁷ RS 311.0

¹⁸ RS 321.0

¹⁹ RS 832.10

²⁰ RU 1997 1155, 2001 2790

³ I laboratori che secondo il diritto anteriore non erano sottoposti all'obbligo di autorizzazione e non disponevano di un riconoscimento valido, ma che secondo il nuovo diritto necessitano di un'autorizzazione, sono tenuti a presentare una domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I laboratori interessati possono continuare a eseguire analisi finché l'autorità federale competente non ha preso una decisione in merito all'autorizzazione.

Art. 88 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica della legge sul lavoro

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 14 dicembre 2012 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (**Legge sul lavoro, LL**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 128 voti contro 59 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 29 voti contro 11 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Attualmente, il personale delle stazioni di servizio situate nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori può vendere carburante e servire caffè e spuntini 24 ore su 24, ma tra l'una di notte e le cinque del mattino deve bloccare l'accesso agli scaffali delle superfici di vendita. In questa fascia oraria, infatti, la vendita di merci è vietata.

Situazione attuale

L'obiettivo della modifica della legge sul lavoro è far sì che il personale delle stazioni di servizio menzionate possa lasciare aperta 24 ore su 24 anche l'area adibita a negozio, a condizione tuttavia che gli articoli venduti rispondano principalmente ai bisogni dei viaggiatori. Per tutte le altre stazioni di servizio rimane dunque valido il principio del divieto del lavoro notturno e del lavoro domenicale.

Obiettivo della modifica di legge

Contro la revisione della legge sul lavoro è stato chiesto il referendum. Si teme infatti che la modifica proposta spiani la strada all'introduzione a tappeto del lavoro notturno e domenicale in tutto il settore del commercio al dettaglio.

Perché il referendum?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sul lavoro. Le sue ripercussioni saranno infatti modeste perché i negozi delle stazioni di servizio a cui si applica la modifica non dovranno praticamente impiegare personale supplementare.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Secondo la legislazione attuale, le stazioni di servizio possono impiegare personale durante la notte e la domenica per vendere carburante e servire i clienti dei bar-tavola calda. La notte e la domenica non possono invece vendere gli articoli dell'area adibita a negozio. L'unica eccezione è rappresentata dai negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori: questi possono infatti impiegare personale tra le cinque del mattino e l'una di notte, nonché la domenica, sempreché i prodotti e servizi offerti rispondano principalmente ai bisogni dei viaggiatori.

La regolamentazione attuale

Stazione di servizio, bar-tavola calda, negozio della stazione di servizio

Le stazioni di servizio vendono carburante, ma sempre più spesso anche pane fresco, bibite calde, dentifricio e altro ancora. La stazione di servizio è innanzitutto una stazione di rifornimento di carburante, ma può comprendere anche un bar-tavola calda, con posti in piedi o a sedere, e un negozio self-service. In una stazione di servizio si applicano pertanto disposizioni legali diverse poiché diverse sono le regole che valgono per la stazione di servizio in senso stretto (stazione di rifornimento), il bar-tavola calda e il negozio.

La Confederazione è competente per le disposizioni in materia di diritto del lavoro, le quali fissano un quadro giuridico per l'intero Paese. I Cantoni sono invece competenti per gli orari di apertura dei negozi e sono liberi di decidere la durata massima di apertura degli esercizi entro i limiti fissati dal diritto federale. Spesso, tuttavia, non sfruttano appieno le possibilità offerte dalla legislazione federale: in molte località, i negozi delle stazioni di servizio chiudono prima o aprono dopo rispetto a quanto potrebbero fare in virtù delle norme che disciplinano l'impiego di personale.

Le competenze

La prevista modifica di legge riguarda unicamente il quadro giuridico fissato dal diritto del lavoro e non gli orari di apertura degli esercizi. Essa crea infatti le condizioni legali affinché alcuni tipi di negozi possano impiegare personale 24 ore su 24. Per l'esattezza, concerne unicamente i negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori. Poiché in queste stazioni di servizio e bar-tavole calde il servizio è assicurato già oggi 24 ore su 24, la vendita delle merci del negozio richiederà verosimilmente solo in casi eccezionali l'impiego di più personale. La modifica della legge sul lavoro dovrebbe pertanto avere un impatto minimo sul numero delle persone che lavorano di notte.

La novità:
negozi aperti
24 ore su 24

Lavoro notturno e domenicale nelle stazioni di servizio

	Lavoro notturno	Lavoro domenicale
Vendita di carburante ed esercizio del bar-tavola calda	consentito	consentito
Negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori	consentito (ora solo fino all'una di notte) unica modifica	consentito
Tutti gli altri negozi delle stazioni di servizio	vietato	vietato

Le disposizioni in vigore riguardanti l'ubicazione dei negozi delle stazioni di servizio in cui il lavoro notturno e domenicale è ammesso restano invariate: detti negozi devono essere situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. La nozione di area di servizio autostradale è precisata nella legislazione sulle strade nazionali. Per quanto riguarda le strade principali con traffico intenso, si tratta di grosse arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda buona parte della circolazione, ossia del traffico che percorre grandi distanze. Non rientrano in tale nozione né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine né il traffico locale.

Limitazioni
immutate riguardo
all'ubicazione...

Restano valide anche le disposizioni riguardanti l'assortimento: nei negozi delle stazioni di servizio in cui il lavoro notturno e domenicale è ammesso, l'offerta di merci e servizi deve rispondere principalmente ai bisogni dei viaggiatori. Si tratta dunque di un'offerta limitata ai fabbisogni di base (alimenti, articoli per l'igiene personale, giornali, riviste ecc.) e non corrisponde a un assortimento completo. Le merci, infine, possono essere vendute unicamente in quantità trasportabili da una sola persona.

... e all'assortimento
di articoli

Gli argomenti dei Comitati referendari

NO alla giornata lavorativa di 24 ore!

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento vogliono peggiorare la legge sul lavoro. Nel commercio al dettaglio sarebbe introdotta per la prima volta la giornata lavorativa di 24 ore, con conseguente aumento del lavoro notturno e domenicale. Un'ampia alleanza di esperti di medicina del lavoro, sindacati, organizzazioni ecclesiastiche, partiti e organizzazioni femminili ha lanciato il referendum.

L'inganno c'è

La modifica di legge mette in moto un effetto a valanga: quello che vale oggi per i negozi delle stazioni di servizio, varrà domani per tutto il commercio al dettaglio. Leggi e ordinanze sono già in cantiere per obbligare i Cantoni a prevedere orari di apertura dei negozi più lunghi, introdurre a tappeto il lavoro domenicale e autorizzare l'apertura 24 ore su 24 di negozi con una superficie inferiore a 120 m². Inoltre il campo d'applicazione della modifica proposta è formulato in modo vago, dando via libera a una sua applicazione arbitraria.

Nocivo per la famiglia e la salute

Più lavoro notturno e domenicale significa: sempre meno tempo per la famiglia e per gli amici e meno tempo libero. La domenica deve restare un giorno non lavorativo per riprendersi dallo stress del lavoro e per avere tempo da dedicare alla vita familiare e sociale. Inoltre, ricerche mediche lo dimostrano: il lavoro notturno nuoce alla salute.

Un'ingiustizia per il personale della vendita

Il commercio al dettaglio impiega più di 320 000 persone, tra cui 200 000 donne. Già oggi faticano a conciliare lavoro e famiglia e spesso devono lavorare il sabato, hanno orari di lavoro frammentati e sono esposte al lavoro su chiamata. E tutto questo per uno stipendio basso, spesso inferiore a 4000 franchi. Ora si vuole che il personale addetto alla vendita sia a disposizione 24 ore su 24. Ciò significa sempre più stress e condizioni di lavoro ancora peggiori.



Per ulteriori informazioni: www.il-tempo-stringe.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che il lavoro notturno e il lavoro domenicale debbano essere autorizzati solo in modo molto restrittivo. È tuttavia consapevole che i bisogni della popolazione sono cambiati per motivi professionali e a causa delle nuove abitudini di consumo. Considera dunque che un adeguamento minimo delle disposizioni che disciplinano il lavoro nei negozi delle stazioni di servizio sia giustificato. Il Consiglio federale approva il progetto di modifica, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il Consiglio federale reputa il divieto del lavoro notturno e domenicale un elemento centrale e in linea di massima incontestato della protezione dei lavoratori. Non è tuttavia più comprensibile che in una stazione di servizio valgano per la vendita di carburante e il servizio al bar-tavola calda disposizioni diverse da quelle per l'esercizio del negozio. È difficile capire infatti perché il personale della stazione di servizio, comunque presente tutta la notte per vendere carburante e servire i clienti del bar-tavola calda, non debba poter vendere gli articoli del negozio tra l'una e le 5 del mattino. Durante questa fascia oraria, il personale deve addirittura bloccare l'accesso ad una parte della superficie di vendita. Consentire dunque al negozio di restare aperto anche durante le prime ore del mattino non renderà necessario impiegare più personale di quanto non ne occorra già oggi per il funzionamento continuo della stazione di servizio. La modifica proposta non avrà alcun impatto neppure sulle disposizioni a tutela del lavoratore impiegato di notte (p. es. limitazione della durata del lavoro, supplemento salariale e tempo di riposo supplementare).

È infondata anche l'obiezione secondo cui la modifica proposta ridurrebbe il numero delle domeniche non lavorative: già oggi, infatti, i negozi delle stazioni di servizio situati nelle

L'attuale
regolamentazione
è insoddisfacente

Il lavoro domenicale
è possibile già oggi

aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori sono autorizzati a vendere merci e servizi la domenica. I lavoratori continueranno ad avere diritto a domeniche non lavorative e alla compensazione del lavoro prestato di domenica. La protezione dei lavoratori rimarrà dunque garantita.

Il Consiglio federale ritiene infondato il timore che il lavoro continuato nei negozi delle stazioni di servizio in questione rappresenti l'inizio della fine del divieto del lavoro notturno e domenicale. Per i negozi delle stazioni di servizio continua infatti a valere il divieto del lavoro notturno e domenicale. L'unica eccezione è rappresentata – esattamente come ora – dai negozi nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. Anche in futuro gli orari di apertura dei negozi saranno stabiliti dai Cantoni, non dalla Confederazione. Al riguardo, va ricordato che, in molti casi, le normative cantonali prevedono orari ben più restrittivi di quanto sia consentito dalla legislazione federale sul lavoro. L'estensione minima del quadro legale intende far sì che per i negozi delle stazioni di servizio in questione valgano le stesse disposizioni in materia di diritto del lavoro applicate alla vendita di carburante e al servizio dei clienti dei bar-tavole calde.

Un adeguamento
minimo

Sono molte le persone che lavorano fino a notte fonda o che iniziano a lavorare molto presto il mattino; si pensi ai poliziotti, agli addetti dei trasporti pubblici e al personale sanitario. Queste persone vorrebbero poter acquistare gli articoli dei negozi delle stazioni di servizio anche fra l'una di notte e le cinque del mattino. L'estensione proposta del lavoro notturno non è dunque soltanto minima, ma risponde anche a un bisogno della clientela. Può dunque essere ragionevolmente iscritta nella legge.

Nell'interesse
della clientela

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sul lavoro.



Testo in votazione

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)

Modifica del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 10 ottobre 2011¹;
visto il parere del Consiglio federale dell'11 gennaio 2012²,
decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1^{quater}

^{1quater} Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2011 7961

² FF 2012 287

³ RS 822.11

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 22 settembre 2013:

- No all'iniziativa popolare
«Si all'abolizione del servizio militare obbligatorio»
- Sì alla legge sulle epidemie
- Sì alla modifica della legge sul lavoro

Chiusura redazionale:
14 giugno 2013

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch